

SENATO DELLA REPUBBLICA

XII LEGISLATURA

6^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze e tesoro)

16^o Resoconto stenografico

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 13 DICEMBRE 1995

Presidenza del vice presidente D'ALÌ

INDICE

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

(743-bis) VENTUCCI ed altri: Nuovi compiti per gli spedizionieri doganali, risultante dallo stralcio degli articoli da 1 a 6 del disegno di legge n. 743 deliberato dalla 6^a Commissione il 4 agosto 1994

(Seguito della discussione e approvazione, con modificazioni, con il seguente titolo: **Disposizioni concernenti nuovi compiti degli spedizionieri doganali nonché il pagamento differito dei diritti doganali**)

PRESIDENTE Pag. 2, 3, 4 e passim

BERSELLI (AN)	Pag. 7
FARDIN (Lab. Soc. Progr.)	10
GUGLIERI (L.I.F.), relatore alla Commissione 3, 7, 8 e passim	
PAINI (Lega Nord)	10
ROMOLI (Forza Italia)	18
ROSSI (Misto)	10, 11
SARTORI (Progr. Feder.)	9, 13
VENTUCCI (Forza Italia)	3, 6, 7 e passim
VIGEVANI (Progr. Feder.)	3, 5, 7 e passim
VOZZI, sottosegretario di Stato per le finanze	3, 7, 8 e passim

I lavori hanno inizio alle ore 16,19.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

(743-bis) VENTUCCI ed altri - Nuovi compiti per gli spedizionieri doganali, risultante dallo stralcio degli articoli da 1 a 6 del disegno di legge n. 743 deliberato dalla 6^a Commissione il 4 agosto 1994

(Seguito della discussione e approvazione, con modificazioni, con il seguente titolo: **Disposizioni concernenti nuovi compiti degli spedizionieri doganali nonché il pagamento differito dei diritti doganali**)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 743-bis, sospesa nella seduta del 29 novembre scorso.

Ricordo che in quell'occasione la Commissione, dando per acquisito il precedente iter del disegno di legge, ha assunto come testo base il testo già accolto in sede referente.

Avverto che la 5^a Commissione permanente ha espresso parere favorevole sul testo base e sugli emendamenti presentati, tranne che sull'emendamento 8.1 sul quale il parere è contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. La 1^a Commissione permanente ha a sua volta espresso parere favorevole con una sola osservazione a proposito dell'articolo 4 che andrebbe riformulato in quanto «sembra esservi una contraddizione tra la previsione di un espresso incarico per gli spedizionieri e quella in base alla quale per la prova dell'incarico è sufficiente il possesso dei documenti relativi alle merci».

Passiamo quindi all'esame e alla votazione degli articoli.

Art. 1.

1. Gli spedizionieri doganali, iscritti negli albi professionali istituiti con legge 22 dicembre 1960, n. 1612, ed in possesso del diploma di laurea, sono abilitati, per le materie di cui all'articolo 1 della predetta legge n. 1612 del 1960, alla rappresentanza dinanzi alle commissioni tributarie. Gli spedizionieri iscritti negli albi professionali prima della data di entrata in vigore della presente legge sono abilitati alla rappresentanza anche se in possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado.

A questo articolo è stato presentato il seguente emendamento:

Sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «Gli spedizionieri iscritti negli albi professionali alla data di entrata in vigore della presente legge sono abilitati alla rappresentanza anche se in possesso di diverso titolo di studio».

VIGEVANI. Premetto che do un giudizio positivo su norme come quella al nostro esame che in riferimento ad un'attività specifica, quella degli spedizionieri, mira ad elevare il grado di istruzione richiesto per l'assolvimento di funzioni delicate e complicate. Tuttavia non si possono fare cesure retroattive.

Con la norma al nostro esame chi per 10 o 20 anni ha svolto un'attività di questo tipo senza avere il titolo di studio che oggi viene previsto per il futuro rischia di non poter più svolgere tali funzioni. Con l'emendamento in esame si prevede che gli spedizionieri iscritti all'albo alla data di entrata in vigore della presente legge, quale che sia il loro titolo di studio, sono abilitati alla rappresentanza. Da ora in avanti potranno invece essere iscritti all'albo solo coloro che possiedono i titoli di studio richiesti.

GUGLIERI, *relatore alla Commissione*. Esprimo parere favorevole sull'emendamento in esame.

VOZZI, *sottosegretario di Stato per le finanze*. Il Governo si pone dei problemi di carattere sistematico. Ci si rende conto che si tratta di sanare delle situazioni pregresse ma, se ho ben compreso, alcune di queste funzioni verrebbero conferite *ex novo* dall'articolo 1. In passato, infatti, gli spedizionieri doganali non avevano questa facoltà di rappresentanza degli interessi davanti alle commissioni tributarie. Ma se questo è vero, la funzione andrebbe conferita tenendo conto della normativa generale che per la rappresentanza in simili sedi attualmente richiede per le varie categorie il diploma di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio o equipollenti, oppure quanto meno il diploma di ragioniere. Sappiamo che sia per gli esperti delle camere di commercio sia per altre categorie, oltre agli avvocati procuratori, annesse alle funzioni di assistenza presso le commissioni tributarie si richiede quanto meno un diploma di istruzione secondaria di secondo grado. Consentire la rappresentanza con titolo di studio inferiore creerebbe una sperequazione rispetto all'impianto complessivo.

Pertanto non si tratta solo di sanare situazioni pregresse, ma di conferire *ex novo* delle funzioni a persone che hanno un titolo di studio diverso da quello richiesto per il futuro dal provvedimento. Quindi il Governo invita a ritirare l'emendamento, per non creare un trattamento decisamente di favore. In caso contrario, si rimette alla Commissione.

VIGEVANI. Insisto per la votazione dell'emendamento.

PRESIDENTE. Passiamo dunque alla votazione dell'emendamento 1.1.

VENTUCCI. Vorrei spiegare innanzi tutto perchè le preoccupazioni del Governo in ordine a questo emendamento, pur essendo legittime, appaiono eccessive. Per accedere alle funzioni di spedizioniere doganale fino al 1960 era sufficiente il diploma di terza media; dal 1960 è necessario il titolo di studio di scuola media superiore. Con questo provvedimento verrebbero fatte salve esclusivamente le posizioni di persone che svolgono queste funzioni da un periodo antecedente al 1960, quindi un

gruppo sparuto che non va assolutamente a modificare la situazione del futuro. Non credo infatti che ci siano persone interessate a sollevare il problema di fronte all'evidenza che si tratta di un piccolo numero di professionisti con un'esperienza tale che il possesso del titolo di studio di terza media non crea assolutamente ostacoli dal punto di vista pratico. Ciò dà garanzie che la loro presenza non turberà assolutamente i rapporti tra utenti e cittadini.

Dichiaro pertanto il mio voto favorevole all'emendamento del collega Vigevani.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.1, presentato dal senatore Vigevani.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 1 nel testo emendato.

È approvato.

Art. 2.

1. I soggetti autorizzati alle procedure semplificate di accertamento delle merci previste dal decreto legislativo 8 novembre 1990, n. 374, nonché gli spedizionieri doganali in possesso dell'autorizzazione di cui all'articolo 6 del decreto del Ministro delle finanze 31 marzo 1992, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 82 del 7 aprile 1992, possono ottenere la libera disponibilità delle merci ovunque si trovino nell'ambito della circoscrizione doganale competente all'atto della presentazione della dichiarazione che vincola le merci ad un regime doganale, a condizione che i relativi diritti doganali siano preventivamente riscossi ovvero annotati su conto di debito secondo le disposizioni degli articoli 77, 78 e 79 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e successive modificazioni.

2. Con decreto del Ministro delle finanze sono individuate le categorie di merci non rientranti nelle procedure indicate nel comma 1.

3. I dati relativi alle dichiarazioni doganali di cui al comma 1 possono essere asseverati dai soggetti di cui al medesimo comma e possono essere anche trasmessi agli uffici doganali competenti per via telematica.

4. Con l'asseverazione i soggetti di cui al comma 1 assumono la responsabilità diretta in ordine alla regolarità, veridicità e completezza dei dati esposti, nonché alla idoneità e validità dei documenti allegati e, nel caso di asseverazioni false e mendaci, sono responsabili patrimonialmente per i danni procurati all'erario.

5. Quando l'ufficio doganale decide di non procedere alla visita delle merci in osservanza dei criteri e delle procedure fissati dall'articolo 8 del decreto legislativo 8 novembre 1990, n. 374, queste si considerano conformi al dichiarato e viene rilasciato il documento attestante la libera disponibilità delle merci.

6. Allorchè i dati relativi alla dichiarazione che vincola le merci ad un regime doganale sono trasmessi per via telematica, l'ufficio doganale entro due ore informa della decisione di sottoporre le merci a visita doganale, ovvero del proprio assenso alla libera disponibilità delle stesse.

A questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al comma 1 sostituire le parole: «ovunque si trovino» con le altre: «nei luoghi autorizzati ai sensi degli articoli 239, 263, 283 del codice doganale comunitario».

2.1

VIGEVANI, CADDEO, SARTORI

Al comma 6 aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Entro le stesse due ore i soggetti di cui al comma 1 producono all'ufficio doganale competente i documenti previsti dal codice doganale comunitario».

2.2

VIGEVANI, CADDEO, SARTORI

VIGEVANI. Anche questi emendamenti seguono il solco del primo. L'articolo è particolarmente delicato e, per quel che mi è riuscito di capire, introduce una innovazione di non poco rilievo. Mi correggerà il senatore Ventucci se nel riassumere i concetti sbaglierò qualcosa.

Quando si tratta di procedere alle operazioni di sdoganamento si producono i documenti relativi, la merce è lì e se il doganiere ritiene che l'acquisizione dei documenti sia sufficiente non c'è l'obbligo di visitare la merce. Con l'innovazione che viene introdotta dall'articolo 2 il quadro cambia e, mi sembra, in modo significativo. Infatti mentre non cambia la procedura relativa ai documenti da consegnare ai doganieri, la merce in quel momento può anche non essere lì immediatamente a portata, può trovarsi in qualunque altro posto. Questo può determinare nella sostanza problemi rilevanti: data la non immediata disponibilità della merce può portare ad un aumento del numero delle merci non visitate; inoltre può incontrare anche disguidi, disfunzioni, carenza di mezzi da parte della dogana e dei doganieri. Questo a mio avviso è il rischio.

Dall'altro lato vi è sicuramente la richiesta, da parte degli operatori economici e degli spedizionieri, di accelerare questa procedura che fa perdere tempo e che di conseguenza è anche costosa per l'indisponibilità delle merci. Si confrontano quindi due esigenze che io considero legittime: quella di non stare fermi per ore e nello stesso tempo di poter disporre con una certa facilità delle merci per effettuare l'eventuale controllo.

Ho proposto pertanto un emendamento che contempera l'esigenza di innovare la disciplina con l'importanza di un'adeguata attività di controllo da parte delle autorità doganali, considerati gli aspetti delicati connessi. Per questa ragione ho fatto riferimento al codice doganale comunitario. Non so se è proprio o improprio, non so chi è competente; ma questa è la ragione che sta alla base della mia preoccupazione.

In questo senso credo di essere stato sufficientemente chiaro sulle ragioni della correzione, circa l'indeterminatezza del luogo ove si trova-

no le merci e quindi sulla possibilità di esercitare con una certa frequenza i controlli, non limitandosi soltanto agli attestati della documentazione.

VENTUCCI. Signor Presidente, mi trovo fortemente a disagio di fronte all'emendamento 2.1 perchè conosco la materia. Desidero spiegare brevemente al senatore Vigevani il significato di questo mio intervento, con la finalità di convincerlo a ritirare l'emendamento.

La procedura indicata dal collega Vigevani, cioè l'applicazione degli articoli 239, 263 e 283 del codice doganale comunitario, viene definita «procedura di domiciliazione». Essa prevede che le merci e la dichiarazione doganale non vadano materialmente in dogana e che non si paghino in dogana i diritti doganali, ma che per via telematica i soggetti proprietari delle merci possano chiedere alla dogana di essere autorizzati a sdoganare merci che possono trovarsi anche nel garage sotto casa, chiedendo se è necessario che la merce sia visitata.

Si tratta di una procedura particolare, gestita, ripeto, dal proprietario delle merci e prevista dalla legge, che non è a mio avviso pertinente con il disegno di legge in titolo. Questo è un provvedimento per gli spedizionieri doganali: non dimenticate che nel 1963 il Governo italiano ha alzato le barriere doganali senza però provvedere all'adeguamento delle disposizioni della CEE, senza preoccuparsi della massa di spedizionieri doganali e di impiegati del trasporto sia aereo che marittimo, lasciando in mezzo ai guai un comparto che genera ben 70.000 posti di lavoro (non soltanto i 2.500 degli spedizionieri doganali).

Le dogane interne sono state costruite alla fine del 1800 con il regno d'Italia e quindi sono collocate, ad esempio per quanto riguarda Roma, a San Lorenzo, che cento anni fa era fuori le mura mentre oggi è al centro della città; sono collocate al centro di Bologna; a via Valtellina a Milano, che è al centro, e ugualmente a Genova, a Trieste e in altre città. Noi diciamo che lo spedizioniere doganale che opera per conto del terzo, nel momento in cui ha in mano la documentazione e deve fare la dichiarazione, la deve portare in dogana e la dichiarazione deve essere accettata. Il senatore Fardin ha già fatto osservare che se è necessaria la licenza e questa merce non può essere sdoganata, la dichiarazione doganale si ferma e non va avanti. Pertanto la dichiarazione deve andare avanti presso l'ufficio divieti; da esso deve andare alla cassa dove si paga l'importo scritto sulla bolla doganale e quindi lo Stato incassa i diritti; successivamente va al capo dell'ufficio visite il quale delega un funzionario per l'esitazione della bolla doganale. A questo punto (qui è l'innovazione della legge) il funzionario doganale, che non sa se la merce sta in dogana o fuori, dichiara se vuole vederla o no, si avvale cioè della facoltà dell'articolo 55 del testo unico della legge doganale che gli permette di considerarla «ammesso conforme» oppure gli consente l'accertamento della visita. Se egli la dichiara «ammesso conforme» la merce non viene spostata per essere trasportata in dogana; se invece egli dichiara di voler vedere la merce, questa viene portata in dogana.

Non cambia nulla agli effetti fiscali, non vi può essere alcun interesse particolare; si tratta solo di considerare le circostanze in cui è stato presentato il disegno di legge. Io lo presentai a giugno dell'anno scorso, quando mancavano i 12 miliardi per dare le pensioni agli spedizionieri

doganali. Mi chiesero di fare un corollario, un'appendice perchè i 12 miliardi non risultassero fine a sè stessi. Facemmo quindi questo articolato che era una tautologia delle leggi già esistenti: abbiamo cercato di creare qualcosa che potesse essere un «contentino», ma che non andasse a sconvolgere l'assetto dell'amministrazione doganale, che è conformata su un regolamento del 1896, ma soprattutto non andasse a creare scompensi di natura fiscale. Non doveva cioè assolutamente mettere in pericolo l'obbligazione doganale.

In conclusione, chiedo al collega Vigevani di ritirare l'emendamento.

VIGEVANI. Vorrei porre un quesito alla Commissione, e in particolare al senatore Ventucci. Non mi è chiaro un concetto e forse la risposta potrebbe venire da una riformulazione tecnica adeguata.

La mia interpretazione è la seguente: la merce può essere dovunque...

VENTUCCI. Sempre all'interno della circoscrizione doganale competente, però.

PRESIDENTE. Il problema è sul richiamo oppure no delle merci.

VENTUCCI. La merce va in dogana.

VIGEVANI. Vorrei che questo fosse chiaro. La formulazione deve essere in questo senso più esplicita.

VENTUCCI. È pacifico, ma si può chiarire.

VIGEVANI. Quel che voglio dire è che, se si limita a questo, la formulazione si inserisce in un contesto che è fatto per rendere disponibili le merci e non per portarle eventualmente in dogana. Non c'è il riferimento ad una regolamentazione. Potremmo dire: «fatto salvo quanto previsto da...».

BERSELLI. È quel «possono ottenere» che rende poco chiara la norma. Dovremmo aggiungere: «qualora non venga richiesta la visita delle merci presso gli uffici doganali».

GUGLIERI, *relatore alla Commissione*. Esprimo parere favorevole su questa nuova formulazione dell'emendamento.

VIGEVANI. Accolgo il suggerimento e modifico l'emendamento 2.1 in tal senso.

VOZZI, *sottosegretario di Stato per le finanze*. Anche il Governo è favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.1, presentato dal senatore Vigevani e da altri senatori, nella seguente nuova formulazione:

Al comma 1, sostituire le parole: «possono ottenere la libera disponibilità delle merci», con le altre: «possono ottenere, qualora non venga richiesta la visita delle merci presso gli uffici doganali, la libera disponibilità delle merci stesse».

2.1

VIGEVANI, CADDEO, SARTORI

È approvato.

GUGLIERI, relatore alla Commissione. Sull'emendamento 2.2 il parere del relatore è favorevole. Chiedo però al proponente di apportare una leggera modifica. Invece di dire: «Entro le stesse due ore», propongo che si dica: «Entro due ore dall'eventuale comunicazione di assenso».

VIGEVANI. Accetto il suggerimento del relatore.

VENTUCCI. Si chiede alla dogana il tempo di due ore per poter dire che la merce è libera oppure che il doganiere la vuole vedere. Se egli libera la merce devono passare due ore dal momento in cui fa questa dichiarazione per poter portare i documenti, tenendo conto del traffico che si incontra per giungere alla dogana che, come notavamo, in quasi tutta Italia è situata nel centro delle città. Se invece viene chiesto l'esame della merce, questa non può essere toccata e quindi il tempo non ha nessuna importanza.

Mi sembra che la preoccupazione sia che la dogana riceva la documentazione nel più breve tempo possibile dal momento in cui dà l'assenso a liberalizzare la merce, e quindi non vi sarebbe motivo di presentare questo emendamento. Nel momento in cui la dogana dà l'assenso a liberalizzare la merce scattano le due ore perchè venga portata la documentazione materiale; ma la documentazione è stata inviata precedentemente con il fax. Il problema è che bisognerebbe dire che la merce è libera e poi si portano i documenti: ma come si fa a dire che la merce è libera se non si è a conoscenza delle merci di cui trattasi? Con il messaggio telematico si dispone delle conoscenze, si può decidere di dare il via libera ed entro due ore si fanno pervenire i relativi documenti.

VOZZI, sottosegretario di Stato per le finanze. Il Governo è favorevole alla nuova formulazione dell'emendamento.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.2, presentato dal senatore Vigevani e da altri senatori, nella seguente nuova formulazione:

Al comma 6, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Entro due ore dall'eventuale comunicazione di assenso, i soggetti di cui al comma 1 producono all'ufficio doganale competente i documenti previsti dal codice doganale comunitario».

2.2

VIGEVANI, CADDEO, SARTORI

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 2 nel testo emendato.

È approvato.

Art 3.

1. Con decreto del Ministro delle finanze, sentita l'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione, sono individuati i soggetti che possono accedere al sistema telematico delle dogane, le modalità di accesso ed il relativo costo che non può comunque essere superiore a quello amministrativo.

SARTORI. Signor Presidente, vorrei sapere quali sono i soggetti che possono accedere al sistema telematico delle dogane, cioè se sono quelli che già operano in questo settore.

VENTUCCI. Per poter accedere al sistema bisogna essere in grado di utilizzare un *computer* e presentare un'istanza all'amministrazione doganale che autorizza l'accesso al sistema.

SARTORI. La ringrazio del chiarimento: altrimenti poteva sembrare che si potessero individuare delle categorie che hanno questa possibilità ed altre che non ce l'hanno.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 3.

È approvato.

Art. 4.

1. I soggetti di cui all'articolo 1, osservando le specifiche disposizioni legislative e regolamentari vigenti, possono svolgere le formalità ed ottenere le autorizzazioni necessarie allo scambio internazionale delle merci per conto degli operatori economici dai quali hanno ricevuto espresso incarico, presso tutte le Amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici. La prova dell'incarico s'intende acquisita con il possesso da parte degli spedizionieri doganali dei documenti afferenti le merci oggetto di scambio internazionale.

A questo articolo è stato presentato il seguente emendamento:

Al comma 1 sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «La prova dell'incarico avviene mediante delega dell'operatore economico soggetto di imposta e il possesso da parte degli spedizionieri doganali dei documenti afferenti le merci oggetto di scambio internazionale».

4.1

VIGEVANI, CADDEO, SARTORI

VIGEVANI. Signor Presidente, l'emendamento è molto semplice: l'operatore, inteso come spedizionario doganale, deve essere in possesso

di una delega esplicita da parte del committente che gli affida il compito di svolgere un atto che rappresenta il primo adempimento formale che legittima il procedimento di sdoganamento.

GUGLIERI, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, sono favorevole all'emendamento. Chiedo però, al fine di snellire le procedure, che dopo la parola «delega» sia aggiunta la parola «semplice», intendendosi una delega semplice e non un atto notarile formale. Deve essere chiaro che si tratta di una semplice delega e non di una procura autenticata.

VENTUCCI. Sono d'accordo con il relatore. Se lasciamo la parola «delega», sono convinto che qualcuno interpreterà questo concetto come procura del notaio o atto del tribunale. Oggi come oggi, invece, lo spedizioniere doganale ha la rappresentanza diretta per legge e la responsabilità diretta. Poichè si tratta di fatti documentali in rappresentanza dell'utente nei confronti dei Ministeri, una delega mi sembra una normale forma di tutela purchè effettivamente si tratti di una delega semplice e non notarile. Direi quindi di non usare la parola «delega», perchè la pubblica amministrazione è capace di complicare le cose.

VOZZI, *sottosegretario di Stato per le finanze*. Potremmo specificare che si tratta di delega in carta semplice.

VENTUCCI. Si potrebbe parlare di procura non autenticata.

PAINI. Potrebbe essere lo stesso tipo di delega che viene rilasciata ai procuratori o agli avvocati o ai dottori commercialisti da parte del cliente, autenticata dal professionista stesso.

VENTUCCI. Io sarei dell'opinione di lasciare il concetto di delega non autenticata.

FARDIN. Nel contenzioso è il professionista che autentica la firma, e si tratta di una procura semplice con firma autenticata del professionista stesso. Trattandosi di un documento scritto potrebbe andar bene.

VOZZI, *sottosegretario di Stato per le finanze*. Ho qualche perplessità sul fatto che la prova dell'incarico sia data dall'assenso scritto. Suggesterei di scrivere: «L'incarico conferito per iscritto dall'operatore economico soggetto di imposta è provato dal possesso, eccetera». Ho qualche perplessità, ripeto, sul fatto che l'assenso possa costituire una prova.

PRESIDENTE. Si potrebbe togliere la parola «prova» e scrivere che: «L'incarico è conferito mediante assenso scritto». Mettendo anche il verbo «esibire» mi sembra che si raggiunga la soluzione migliore: è una prova e deve essere esibita.

ROSSI. Chi controlla può sempre chiedere se il documento risponde a verità oppure no.

VIGEVANI. C'è sempre la possibilità sussidiaria.

PRESIDENTE. È lo stesso discorso di un avvocato che va ad esibire una procura fasulla.

ROSSI. Nel momento in cui l'avvocato difensore presenta una procura a difendere esercita una funzione vera e propria.

PRESIDENTE. Anche in questo caso è così.

ROSSI. Ma se uno deve importare delle *cycas* dal Brasile, che hanno bisogno del certificato rilasciato dal Ministero del commercio con l'estero in quanto sono piante in via di estinzione, per poterle sdoganare può mandare qualcuno che presenti la domanda in nome e per conto suo al Ministero. Gli uffici del Ministero non chiederanno mai di esibire la delega: non gliene importa nulla in quanto si tratta di un'autorizzazione che non tocca alcun diritto.

Giustamente il collega Vigevani si preoccupa che siano operazioni fatte alla luce del sole e che anche l'incarico rientri tra la documentazione da esibire.

VOZZI, *sottosegretario di Stato per le finanze*. Forse la formulazione migliore potrebbe essere la seguente: «L'incarico è conferito per iscritto dall'operatore economico soggetto di imposta ed è inoltre comprovato dal possesso da parte degli spedizionieri doganali dei documenti afferenti le merci oggetto di scambio internazionale».

VIGEVANI. Accolgo la proposta di modifica del Sottosegretario.

GUGLIERI, *relatore alla Commissione*. Il relatore esprime parere favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 4.1, presentato dal senatore Vigevani, nella seguente nuova formulazione:

Al comma 1, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «L'incarico è conferito per iscritto dall'operatore economico soggetto di imposta ed è inoltre comprovato dal possesso da parte degli spedizionieri doganali dei documenti afferenti le merci oggetto di scambio internazionale».

4.1

VIGEVANI

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 4 nel testo emendato.

È approvato.

Art. 5.

1. Gli speditzionieri doganali in possesso dell'autorizzazione di cui all'articolo 6 del decreto del Ministro delle finanze 31 marzo 1992, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 82 del 7 aprile 1992, possono certificare la conformità dei dati esposti negli elenchi riepilogativi delle cessioni e degli acquisti di cui all'articolo 50, comma 6, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331 convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, con le scritture contabili previste dagli articoli 23, 24 e 25 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni e integrazioni.

2. I professionisti di cui al comma 1 devono stipulare una polizza di assicurazione della propria responsabilità civile idonea a garantire il pagamento degli interessi e delle sanzioni irrogate ai clienti ai quali hanno rilasciato la certificazione di conformità di cui al predetto comma che hanno diritto di rivalsa nei loro confronti per gli errori formali ad essi stessi imputabili.

A questo articolo è stato presentato il seguente emendamento:

Al comma 2, sostituire le parole: «ai quali hanno rilasciato la certificazione di conformità di cui al predetto comma che hanno diritto di rivalsa nei loro confronti per gli errori formali ad essi imputabili» con le altre: «per i quali hanno rilasciato la certificazione di conformità di cui al medesimo comma 1. I clienti hanno diritto di rivalsa nei confronti dei professionisti per gli errori formali ad essi imputabili».

5.1

GUGLIERI

GUGLIERI, *relatore alla Commissione*. Si tratta di una modifica formale. Il senso della norma rimane lo stesso ma risulta più chiaro.

VOZZI, *sottosegretario di Stato per le finanze*. Esprimo parere favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 5.1, presentato dal relatore Guglieri.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 5 nel testo emendato.

È approvato.

Art. 6.

1. All'articolo 11 della legge 22 dicembre 1960, n. 1612, i primi due commi sono sostituiti dai seguenti:

«Ogni Consiglio compartimentale propone i corrispettivi per le prestazioni professionali degli speditzionieri doganali al Consiglio nazionale, il quale redige la tariffa da sottoporre al Ministro delle finanze per l'approvazione con apposito decreto.

Non è consentito che per le prestazioni degli spedizionieri doganali siano praticati corrispettivi, inferiori o superiori a quelli fissati nella tariffa approvata ai sensi del primo comma, salvo i casi in cui le parti, per iscritto, non abbiano, preventivamente o contestualmente al conferimento dell'incarico, stabilito diversamente.».

SARTORI. Vorrei che mi venisse chiarito il significato dell'ultimo comma, laddove si dice: «Non è consentito che per le prestazioni degli spedizionieri doganali siano praticati corrispettivi, inferiori o superiori a quelli fissati nella tabella approvata ai sensi del primo comma, salvo i casi in cui le parti, per iscritto, non abbiano, preventivamente o contestualmente al conferimento dell'incarico, stabilito diversamente».

VENTUCCI. Premetto che questa norma è stata inserita perchè l'Antitrust non voleva assolutamente che fosse praticata una tariffa professionale chiusa, blindata. In pratica avrebbe accettato l'articolato solo se si fosse data la possibilità di accordi preventivi con il professionista. Faccio un esempio: le grosse imprese, quelle che fanno un numero enorme di bolle doganali, non possono avere lo stesso trattamento dell'impresa che fa una sola bolla doganale; è chiaro che va fatta una transazione diversa in funzione della massa di operazioni da svolgere. Questo è l'*escamotage* che è stato trovato e che abbiamo accettato.

SARTORI. È possibile che questa formulazione consenta il verificarsi di un piccolo conflitto tra case di spedizione e spedizionieri doganali? Le case di spedizione possono chiedere ai mandanti una determinata cifra e liquidare gli spedizionieri con una cifra diversa.

VENTUCCI. Questo non può avvenire perchè il rapporto è tra case di spedizione e utente.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'articolo 6.

È approvato.

Art. 7.

1. I dipendenti o i legali rappresentanti di persone giuridiche che siano in possesso del titolo di spedizioniere doganale e iscritti agli albi professionali istituiti dalla legge 22 dicembre 1960, n. 1612, vengono iscritti in una separata sezione dell'albo professionale, ferma restando l'osservanza delle disposizioni di cui alla predetta legge n. 1612 del 1960 e successive modificazioni. Le norme per la tenuta della apposita sezione sono predisposte dal Consiglio nazionale degli spedizionieri doganali ed approvate con decreto del Ministro delle finanze.

È approvato.

Art. 8.

1. Gli spedizionieri doganali iscritti all'albo professionale, che siano soggetti ad altra forma previdenziale obbligatoria, non possono essere iscritti al Fondo istituito dall'articolo 15 della legge 22 dicembre 1960, n. 1612, e successive modificazioni. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, saranno stabilite le relative modalità di attuazione.

A questo articolo è stato presentato il seguente emendamento:

Al primo periodo, dopo le parole: «e successive modificazioni» inserire le altre: «, fatta eccezione per quelli già operanti alla data di entrata in vigore della presente legge».

8.1

VIGEVANI

VIGEVANI. Qui si ripete lo stesso problema che avevo evidenziato con il primo emendamento. Con la norma in esame si chiede che il Ministero del lavoro provveda affinché gli spedizionieri doganali iscritti all'albo professionale che siano soggetti ad altra forma previdenziale obbligatoria non siano iscritti al fondo istituito dall'articolo 15 della legge 22 dicembre 1960, n. 1612, e successive modificazioni. Mi sembra un po' poco, nel senso che c'è una situazione pregressa di cui tener conto. Una serie di persone hanno fatto dei versamenti in funzione dell'acquisizione di un diritto e l'innovazione ora proposta ne deve tener conto. È chiaro che sono d'accordo sull'innovazione per quanto riguarda il futuro, ma chiedo di risolvere la situazione che si determina per coloro che hanno già obbedito ad un regime diverso previsto dalla legge. Come si fa ad affrontare il pregresso? Fermo restando, ripeto, il mio pieno consenso alla norma per il futuro per l'impossibilità di avere due regimi che si sommano, mi sono preoccupato di questo aspetto. Non riesco infatti a capire se la norma riguarda soltanto i titolari di spedizioni in quanto iscritti all'albo, nel qual caso il problema si complica.

Ho quindi avanzato una proposta «drastica»: d'ora in poi non possono aversi due tipi di regime previdenziale che si sommano, ma per il pregresso si fissa un termine, con le relative liquidazioni in quanto versate e con il trasferimento della dotazione di quanto versato in questo fondo generale.

Una normativa riguardante il pregresso non può essere affidata esclusivamente con decreto ad una delega, anche se appare regolamentare: una delega, infatti, per gli interessati è pesante. Sarei peraltro ben lieto di poter accedere ad una normativa diversa, che non incorra nel divieto della 5^a Commissione ma che risponda a questo problema.

PRESIDENTE. Devo fare presente al senatore Vigevani che, avendo la 5^a Commissione espresso sull'emendamento parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, qualora l'emendamento venisse approvato il disegno di legge sarebbe soggetto all'automatico trasferimento dalla sede deliberante a quella referente.

VENTUCCI. Signor Presidente, vorrei osservare che la situazione che ha prospettato il senatore Vigevani non è reale. La norma in questione riguarda un problema che è all'ordine del giorno, ed è stata aggiunta come condizione da parte della 5^a Commissione.

Il fondo di previdenza degli spedizionieri doganali sarà assorbito dall'INPS e coloro i quali hanno versato i contributi vedranno trasferiti i loro diritti acquisiti a questo istituto. La legittima preoccupazione che è stata manifestata è stata oggetto di grosse discussioni, quindi posso assicurare ai colleghi che questo problema è già stato considerato. A mio avviso il senatore Vigevani può stare tranquillo che non verrà fatto nessun danno. Io stesso mi trovo in una condizione per cui, se passasse questo articolo senza queste garanzie, dopo 32 anni di versamenti sarei depauperato dei miei diritti!

Il problema ha anche un aspetto morale. Lo spedizioniere è soggetto all'INPS, ma poichè deve essere iscritto anche all'albo professionale ciò implica che sia iscritto anche al relativo fondo di previdenza e che debba ottemperare ai versamenti presso tale fondo. Esiste una circolare del Ministero delle finanze in base alla quale le case di spedizione che hanno alle dipendenze gli spedizionieri doganali possono scaricarsi i costi del versamento dei contributi previdenziali. Avviene quindi che il soggetto in questione si trova ad avere due pensioni, situazione di privilegio non giusta, fermo restando che ne paga una perchè la seconda viene pagata dal datore di lavoro. Mi sembra che l'esistenza di questa doppia pensione non sia un fatto positivo, anche perchè lo spedizioniere doganale riceve emolumenti da professionista e quindi può ottemperare ai bisogni della vita comune con lo stipendio che percepisce dalla casa di spedizione. Tuttavia i versamenti sono stati fatti e quindi vanno tutelati i diritti acquisiti.

GUGLIERI, *relatore alla Commissione*. In considerazione di quanto fatto presente dal Presidente, invito il senatore Vigevani a ritirare l'emendamento, che potrebbe eventualmente essere trasformato in un ordine del giorno.

VOZZI, *sottosegretario di Stato per le finanze*. Mi dichiaro anche io favorevole alla trasformazione dell'emendamento in ordine del giorno.

VIGEVANI. Signor Presidente, accogliendo l'invito rivoltomi, ritiro l'emendamento 8.1 e lo trasformo nel seguente ordine del giorno:

«La 6^a Commissione permanente,
in sede di esame del disegno di legge n. 743-bis,

invita il Governo

a tutelare adeguatamente i diritti pregressi degli spedizionieri doganali già iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, in sede di attuazione delle disposizioni recate dall'articolo 8 del sopracitato disegno di legge, che vieta per l'avvenire ai soggetti in questione la contemporanea iscrizione al Fondo istituito dall'articolo 15 della legge 22 dicembre 1960, n. 1612 e successive modificazioni».

GUGLIERI, *relatore alla Commissione*. Esprimo parere favorevole.

VOZZI, *sottosegretario di Stato per le finanze*. Il Governo accoglie l'ordine del giorno come raccomandazione.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'ordine del giorno testè presentato dal senatore Vigevani.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 8.

È approvato.

Art. 9.

1. All'articolo 47 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al terzo comma sono aggiunti i seguenti periodi: «Previo parere favorevole del consiglio nazionale degli spedizionieri doganali, lo spedizioniere può altresì essere autorizzato a svolgere la propria attività anche in una delle circoscrizioni doganali contigue a quella indicata nella patente. Nella circoscrizione doganale contigua, purchè non sia una circoscrizione aeroportuale, lo spedizioniere non può farsi coadiuvare dal personale ausiliario di cui all'articolo 45.»;

b) al quarto comma, le parole «la propria residenza in un comune compreso nella circoscrizione per la quale risulta abilitato», sono sostituite dalle seguenti: «il proprio domicilio in uno dei comuni compresi nelle circoscrizioni in cui è autorizzato ad operare»;

c) il quinto comma è sostituito dal seguente:

«A richiesta dell'interessato è accordato il trasferimento dell'attività presso circoscrizioni diverse da quelle prescelte a norma dei commi terzo e quarto, purchè risulti comprovata l'elezione del domicilio in uno dei comuni compresi nelle circoscrizioni medesime; il trasferimento è disposto dal Ministero delle finanze».

È approvato.

Art. 10.

1. Dell'omesso pagamento dell'imposta sul valore aggiunto a fronte di dichiarazione di intento presentata in dogana, secondo quanto previsto dall'articolo 2 del decreto-legge 29 dicembre 1983, n. 746, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1984, n. 17, e successive modificazioni, risponde soltanto l'importatore e conseguentemente non ricorre la responsabilità sussidiaria prevista dall'articolo 41, secondo comma, del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a condizione che lo spedizioniere doganale, munito di procura speciale, depositi apposita dichiarazione dell'importatore, con sottoscrizione autenticata, con la quale si comunica l'ammontare complessivo delle cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuabili senza pagamento dell'imposta sul valore aggiunto, indicando l'importo, pari al predetto ammontare ovvero ad una quota del medesimo, di cui l'importatore intende avvalersi per le importazioni da effettuare presso la dogana alla quale è prodotta la dichiarazione stessa. Lo spedizioniere doganale deve depositare la dichiarazione sopra indicata presso la dogana almeno trenta giorni prima dell'inizio della prima operazione. Gli uffici doganali possono eseguire verifiche e riscontri per accertare la veridicità di quanto dichiarato.

3. Per la falsa dichiarazione si applicano le disposizioni di cui all'articolo 46, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, nonché quelle di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto-legge 29 dicembre 1983, n. 746, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1984, n. 17.

È approvato.

Art. 11.

1. L'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 202, è abrogato.

2. L'articolo 79 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

«Art. 79 - (Pagamento differito di diritti doganali). - 1. È in facoltà del ricevitore della dogana consentire, a richiesta dell'operatore, il pagamento differito dei diritti doganali per un periodo di trenta giorni. Il Ministro delle finanze, con proprio decreto emanato annualmente di concerto con il Ministro del tesoro, può autorizzare in via generale la concessione di una maggiore dilazione dell'IVA all'importazione, fino ad un massimo di novanta giorni, compresi i primi trenta.

2. Con le stesse modalità il Ministro delle finanze può revocare o modificare la concessione di cui al comma 1 anche nel corso dell'anno.

3. L'agevolazione del pagamento differito dell'IVA all'importazione comporta l'obbligo del pagamento degli interessi, con esclusione dei primi sette giorni, al saggio stabilito semestralmente con decreto del Ministro delle finanze, sulla base del rendimento netto dei buoni ordinari del tesoro a tre mesi.

4. L'IVA all'importazione relativa alle operazioni effettuate alla data del 24 dicembre di ciascun anno deve essere comunque versata entro e non oltre il 30 dicembre.

5. La concessione del pagamento differito, sia per i primi trenta giorni sia per la maggiore dilazione, è accordata a condizione che

a garanzia dei diritti doganali e dei relativi interessi venga prestata cauzione ai sensi dell'articolo 87.

6. Il ricevitore della dogana può in qualsiasi momento, quando sorgano fondati timori sulla possibilità del tempestivo soddisfacimento del debito, revocare la concessione del pagamento differito; in tal caso l'operatore deve, entro cinque giorni dalla notifica della revoca, estinguere il suo debito o prestare una garanzia ritenuta idonea dal ricevitore stesso».

È approvato.

Passiamo alla votazione finale.

ROMOLI. Io voterò a favore del provvedimento, ma vorrei mettere in luce un problema posto dall'emendamento Vigevani all'articolo 1.

Nel testo originario si prevedeva l'abilitazione per gli spedizionieri doganali a rappresentare i contribuenti davanti alle commissioni tributarie e si poneva come vincolo che fossero muniti di laurea. L'emendamento del senatore Vigevani ha tolto questa preclusione, per cui chiunque potrà rappresentare davanti alle commissioni tributarie il contribuente. Faccio presente che in quella sede il giudizio è tecnico, risponde alle procedure previste nel Libro primo del codice di procedura civile. E quando la riforma prima o poi entrerà in funzione, la procedura diverrà ancora più complessa. A questo punto non so se sia interesse del contribuente affidarsi ad una persona che non abbia un titolo di studio adeguato e che quindi non offra le garanzie necessarie.

Mi si consenta di dire che si tratta di una norma demagogica, che certo non consentirà di ottenere l'effetto previsto da chi l'ha proposta. Ad ogni modo, confermo il mio voto favorevole sul disegno di legge.

VENTUCCI. Signor Presidente, colleghi senatori, il trattato di Roma che istituiva la Comunità economica europea fu sottoscritto nel 1960; nello stesso anno la professione di spedizioniere doganale fu riconosciuta con legge dello Stato n. 1612 del 22 dicembre.

Se è vero che con l'apertura delle frontiere prevista dall'atto unico del 1987, confermato poi a Maastricht, si è chiusa la fase mercantile nocciolo delle finalità della CEE, non è altrettanto vero che la professione dello spedizioniere doganale debba seguire la stessa sorte e cioè la conclusione di una attività il cui compito diviene esaustivo con la firma di un accordo internazionale basato sul libero scambio delle merci.

Il passaggio dalla Comunità economica europea alla Unione europea, pur con i dubbi sull'accertamento fiscale dell'interscambio, si proietta verso quelle categorie universali contemplate nel trattato di Maastricht che guardano al perseguimento dei massimi valori di libertà, giustizia, solidarietà anche attraverso la realizzazione della unione monetaria, così come nella CEE si è giunti all'unione doganale con l'apertura delle frontiere.

A titolo personale e solo perchè professionalmente conosco l'aspetto pragmatico, che spesso è lontano anni luce dall'assunto della astrazione normativa, ho una punta di scetticismo sia nei confronti della realizzazione del mercato comune, beninteso per quanto concerne l'esatta ge-

stione fiscale connessa con l'interscambio comunitario delle merci, sia nei confronti della fase normativa della Unione europea che attualmente è condizionata dal potere dominante della burocrazia della pubblica amministrazione dei paesi partecipanti. E proprio questa burocrazia è stata la nota dolente per la categoria professionale degli spedizionieri doganali.

L'Italia è stata da sempre rappresentata al tavolo delle Commissioni CEE dall'apparato della nostra pubblica amministrazione che mal si adattava, anche per motivi logistici e di rapporti intersoggettivi con i membri delle Commissioni stesse a causa della poca conoscenza delle lingue straniere, a quanto veniva proposto da quei paesi a vocazione mercantile che erano e sono i veri conduttori dell'interscambio internazionale, compreso quello extracomunitario. L'essere stati gestori secolari delle colonie e quindi delle ricchezze del mondo ha consentito loro di affinare un rapporto fisco-utenza basato sull'accertamento fiscale delle merci a posteriori acclarando il principio, divenuto poi comunitario, che l'obbligazione doganale nasce con l'immissione in consumo della merce, principio mal recepito dal nostro ordinamento solo agli inizi degli anni '70 con l'articolo 36 del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973 di approvazione del testo unico delle leggi doganali, in parallelo con l'istituzione della imposta sul valore aggiunto del decreto del Presidente della Repubblica n. 633, del 1972.

Fino a quegli anni la cultura fiscale del nostro apparato doganale, a cui si uniforma il rituale della dichiarazione secondo la destinazione doganale, era riferita al codice del 1941 il quale prevedeva l'instaurazione dell'obbligazione doganale con il passaggio della merce sulla linea di confine. Per certi versi lo è ancora a causa di una cristallizzazione degli istituti doganali, di un pessimo recepimento dei regolamenti comunitari e non ultimo per il fatto che il regolamento doganale vigente nel 1995 è datato 1896 e porta la firma di Vittorio Emanuele. È evidente che in questo contesto l'attività professionale degli spedizionieri doganali si è trovata isolata e circoscritta all'istituto della rappresentanza in dogana disciplinata dall'articolo 40 e seguenti del testo unico.

Come è stato rappresentato ai vari Ministri delle finanze, fu richiamata l'attenzione degli organi vigilanti sull'impatto drammatico di una visione così ristretta della professione al momento della realizzazione del mercato interno, sebbene essa avesse la possibilità di spaziare in altri settori e materie definite dall'articolo 1 della legge 22 dicembre 1960, n. 1612, fino ad estendersi al contenzioso tributario, dal quale attualmente questa categoria - unica categoria professionale - si trova esclusa per motivi, presumiamo, di tutela corporativa.

Si era suggerito di utilizzare il patrimonio culturale e professionale anche in settori contigui a quello doganale, in una nuova visione della imposizione indiretta a dimensione europea, e nella legge 6 febbraio 1992, n. 66, venivano affidati agli spedizionieri doganali «nuovi compiti» che dovevano essere definiti con due appositi decreti, emanati successivamente e del tutto insignificanti. L'amministrazione finanziaria e gli spedizionieri doganali in sintonia avevano da sempre considerato la professione finalizzata ad un corretto contraddittorio doganale nell'interesse della collettività e dell'erario, e si poteva ragionevolmente auspicare che con l'abolizione delle formalità doganali e dei relativi controlli, quel-

la sintonia potesse sfociare in una più approfondita collaborazione per attuare strumenti di controllo finalizzato all'evidente calo di gettito dell'IVA, seriamente preconizzato.

Purtroppo la realizzazione del mercato interno, la caduta verticale del numero dei documenti doganali emessi, pari al 75 per cento, la stessa riforma dell'amministrazione finanziaria del 1992 che solleva dubbi nella definizione dei compiti e funzioni dei vari dipartimenti, il problema della rappresentanza in dogana, non solo sembrano arrestare la suddetta sintonia, ma addirittura si paventa l'annullamento di questa categoria professionale a cui fanno capo migliaia di lavoratori. C'è stato, sì, l'interesse del sindacato il quale recentemente si è mosso a difesa del comparto, ma nell'indifferenza generale sfugge la visione prospettica del problema in termini di occasioni di lavoro e di qualificazione professionale. Non ci si può accontentare della cultura immediata ed abusata dell'ammortizzatore sociale, e per giunta limitato al solo dipendente, mentre in tutti gli altri paesi europei il problema degli agenti doganali, equivalenti del nostro spedizioniere doganale, sono stati risolti prima della apertura delle frontiere con riconversione assistita dallo Stato e con fondi della CEE.

L'attuale disegno di legge ha avuto origine perchè, in assenza di lavoro e quindi di reddito, non è stato possibile recepire i contributi nè soggettivi nè oggettivi per alimentare il fondo di previdenza che fino al gennaio 1994 aveva adempiuto ai propri compiti istituzionali erogando i previsti trattamenti previdenziali senza ricorrere al bilancio dello Stato. Infatti il fondo è strutturato nell'ottica della «ripartizione», cioè del solidarismo generazionale del nostro sistema previdenziale, e l'unica fonte per l'erogazione della pensione agli aventi diritto, che sono più di 2.000, è costituita dal lavoro degli iscritti in attività.

Questa Commissione il 6 agosto dello scorso anno stralciò l'articolo che era un mero accessorio al disegno di legge n. 743 ed approvò l'articolo 7 che prevedeva l'erogazione di 12 miliardi al fondo per il pagamento delle pensioni 1994. In questo anno, perchè tanto è passato, c'è stato un duro, durissimo confronto con l'amministrazione finanziaria e si è addivenuti alla riformulazione di quasi tutti gli articoli stralciati per dare un senso ai nuovi compiti degli spedizionieri doganali, orientati soprattutto in aiuto ai compiti istituzionali dello Stato.

Ci auguriamo che gli spazi di lavoro assegnabili agli spedizionieri doganali possano corrispondere a funzioni integrative o alternative senza che ciò mai metta in dubbio la competenza primaria ed istituzionale che deve appartenere ed appartiene al dipartimento delle dogane. Si pongano, essi, non quale diaframma fra utenza ed amministrazione, ma garantiscano la migliore utilizzazione delle proprie risorse umane e la realizzazione di significative economie anche in termini di gestione.

In conclusione, ci si aspetta che per costoro, definiti dall'allora CEE «disoccupati di lunga durata», si ricostituisca un potenziale di lavoro distrutto per legge, consentendo contestualmente il recupero delle somme necessarie, senza aggravii per la collettività, ad assicurare la previdenza a tanti lavoratori che per generazioni hanno dato fedele collaborazione all'amministrazione finanziaria.

PRESIDENTE. Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso, con le modifiche approvate e con il seguente nuovo titolo: «Disposizioni concernenti nuovi compiti degli speditonieri doganali nonchè il pagamento differito dei diritti doganali».

È approvato.

I lavori terminano alle ore 17,20.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Il Referendario parlamentare reggente l'Ufficio centrale e dei resoconti stenografici

DOTT.SSA GLORIA ABAGNALE

